

CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA

REGOLAMENTO

CAPITOLO I

NATURA - FINE - MEMBRI

Art. 1

La Conferenza Episcopale Calabria (C.E.C.) è l'unione permanente dei Vescovi della Regione Pastorale Calabria, costituita ed operante a norma dell'art. 7 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 2

La C.E.C. si propone di promuovere la comunione e la collaborazione fra i Vescovi della regione, lo studio dei problemi comuni e il coordinamento delle attività pastorali secondo le esigenze della situazione generale.

Art. 3

Sono membri della C.E.C. i Vescovi residenziali, i Coadiutori, gli Ausiliari, gli Amministratori apostolici e i Vicari capitolari delle diocesi della Calabria.

I Vescovi eletti non ancora nell'esercizio delle loro funzioni sono chiamati agli incontri della C.E.C. e ne ricevono tutte le comunicazioni.

I Vescovi, che hanno lasciato il loro ufficio, eventualmente residenti in regione, possono essere invitati alle riunioni della Conferenza, anche se col solo voto consultivo.

CAPITOLO II

ORGANI E COMPETENZE

Art. 4

Sono organi della Conferenza:

- a) l'assemblea dei Vescovi;
- b) la Presidenza.

Art. 5

La Presidenza si compone del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Art. 6

L'assemblea dei Vescovi è responsabile di tutta l'attività della C.E.C. In particolare:

a) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario (lettera della Sacra Congregazione per i Vescovi n. 1027/67 del 30 agosto 1967) e sceglie, al di fuori dei suoi membri, se lo ritiene opportuno, un Sottosegretario;

b) elegge i Vescovi e i sacerdoti incaricati per i vari settori della pastorale regionale;

c) elegge i Vescovi commissari per il seminario regionale; propone alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica la nomina del Rettore; nomina gli altri superiori e interviene per il conferimento degli incarichi ai professori dell'Istituto teologico, annesso allo stesso seminario, secondo quanto stabilito dallo stato giuridico del 6 novembre 1979, art. 6;

d) nomina cinque membri nel Consiglio Ecclesiale Regionale a norma dell'art. 3 dello Statuto del 3 aprile 1979;

e) designa un Vescovo a Presidente della Commissione Presbiterale Regionale Calabria (cfr. art. 3 dello Statuto del 5 novembre 1979);

f) nomina l'Ufficiale, i Giudici, il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo del Tribunale Ecclesiastico Regionale; approva l'inserzione nell'albo degli avvocati o procuratori e determina gli onorari dei membri del Tribunale;

g) istituisce gruppi di studio, commissioni e centri di attività pastorale a carattere regionale e ne valuta ed approva le conclusioni e i programmi;

h) istituisce rapporti di collaborazione con il Comitato regionale CISM e con la Delegazione regionale USMI;

i) su proposta del Consiglio di Delegazione regionale USMI e sentito il parere del Consulente generale, nomina il Consulente religioso regionale (cfr. Statuto USMI, art. 47);

l) mantiene i rapporti con le autorità civili della regione;

m) propone argomenti da trattare dagli organi competenti della C.E.I. e designa i candidati per le liste elettorali delle Commissioni Episcopali della stessa C.E.I.;

n) emana dichiarazioni e documenti pastorali a nome delle Chiese in Calabria e propone norme e direttive ai sensi dell'art. 20;

- o) provvede alle nomine di sua competenza e secondo i rispettivi Statuti nelle varie associazioni ecclesiali;
- p) approva e modifica il presente Regolamento;
- q) approva i bilanci della C.E.C.

Art. 7

La Presidenza:

- a) cura l'esercizio delle competenze e l'esecuzione dei deliberati della C.E.C., di cui al precedente art. 6;
- b) prepara l'ordine del giorno delle riunioni tenendo conto delle proposte dei Vescovi;
- c) in casi gravi ed urgenti prende, a nome proprio, le decisioni spettanti per sé alla C.E.C., dandone tempestiva comunicazione a tutti i membri, con l'obbligo di riferire ai medesimi riuniti appena possibile;
- d) approva le spese straordinarie non preventivate, che abbiano carattere di urgenza.

Art. 8

Il Presidente:

- a) dirige e rappresenta di norma la C.E.C.;
- b) tiene le relazioni con la Santa Sede e la C.E.I.;
- c) convoca la C.E.C. e la presiede;
- d) convoca e presiede la Presidenza;
- e) informa la Conferenza regionale sui lavori del Consiglio Permanente della C.E.I. e si fa portavoce della Conferenza presso lo stesso Consiglio;
- f) coordina, con l'aiuto del Vice Presidente e del Segretario, le attività dei diversi settori pastorali a livello regionale.

Art. 9

Il Vice Presidente assiste il Presidente e ne fa le veci in sua assenza o impedimento; svolge le funzioni di Amministratore della C.E.C.

Art. 10

Il Segretario esercita le sue specifiche funzioni in tutte le attività della C.E.C. In particolare:

- a) comunica, almeno venti giorni prima, l'indizione delle riunioni della Conferenza con relativo ordine del giorno;

b) cura la redazione dei verbali dell'assemblea e della Presidenza e l'ordinaria tenuta dell'archivio della C.E.C.;

c) cura la trasmissione dei verbali delle riunioni della C.E.C. alla Sacra Congregazione per i Vescovi e alla Segreteria della C.E.I.

Art. 11

Il Sottosegretario collabora col Segretario nello svolgimento delle competenze assegnategli dalla C.E.C.

CAPITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C.

Art. 12

La C.E.C. si riunisce normalmente ogni trimestre, secondo un calendario fissato, in linea di massima, all'inizio dell'anno pastorale; straordinariamente, si riunisce su richiesta di almeno metà dei membri della Conferenza.

Art. 13

I membri sono tenuti a partecipare ai lavori, se non sono impediti da causa grave. In questo caso ne diano tempestiva comunicazione e possono inviare il loro parere scritto sui punti all'ordine del giorno.

Art. 14

La C.E.C. può invitare sacerdoti, diaconi, religiosi e laici a determinate sessioni della propria assemblea con voce consultiva.

Art. 15

Per la validità delle riunioni della C.E.C. è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 16

Nelle riunioni va dedicato un tempo conveniente all'ascolto della parola di Dio e alla preghiera comunitaria.

Art. 17

Al fine di approfondire lo studio di particolari argomenti la C.E.C. può costituire gruppi o commissioni speciali, presiedute da un Vescovo, con la collaborazione anche di esperti.

Art. 18

I temi rilevanti, posti all'ordine del giorno, dovranno essere illustrati da una relazione, inviata opportunamente prima della riunione ai singoli membri. In ogni caso, i Vescovi debbono ricevere per tempo la bozza dei documenti sottoposti all'esame e alla votazione.

Art. 19

Aperta la discussione, gli interventi si succedono ordinatamente su richiesta dei singoli membri e per un contenuto spazio di tempo. Prima di deliberare è consentito fare una breve dichiarazione di voto.

Esaurito l'ordine del giorno prestabilito, altri argomenti possono essere sottoposti all'attenzione della C.E.C. dal Presidente su sua iniziativa o su istanza di altri Vescovi.

Art. 20

Per norme di interesse generale della regione occorre il consenso di tutti i membri presenti ed assenti della Conferenza.

Le norme, di cui al precedente comma, per divenire obbligatorie, devono essere promulgate nella propria diocesi da ciascun Ordinario.

Art. 21

Sui lavori della C.E.C. possono essere date informazioni e comunicati alle comunità ecclesiali e alla pubblica opinione nel modo stabilito dai Vescovi. I Vescovi si atterranno al dovuto riserbo e si sentano vincolati al segreto su quegli argomenti o sugli interventi di loro natura riservati.

CAPITOLO IV
ELEZIONI E CONSULTAZIONI

Art. 22

Sono eleggibili alla carica di Presidente solo i Vescovi residenziali e i Coadiutori con diritto di successione.

Art. 23

Le cariche elettive in seno alla C.E.C. hanno una durata triennale e dopo due trienni continui e completi non possono essere più confermate.

Art. 24

Le elezioni, di cui all'articolo precedente, avvengono a scrutinio segreto: per i primi due scrutini è richiesta la maggioranza assoluta, al terzo basta la maggioranza relativa dei presenti e votanti.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di ordinazione episcopale.

Per lo svolgimento delle votazioni il Presidente propone la nomina di due scrutatori.

Art. 25

Tutte le nomine, fatte dalla C.E.C. per incarichi regionali, durano un triennio e, se fatte durante il triennio in corso, si intendono valide fino alla scadenza dello stesso triennio.

I trienni sono calcolati a partire dall'autunno del 1980 con scadenze 1983, 1986, ecc.

Per comune intesa fra i membri della Conferenza, anche le scadenze delle nomine per incarichi diocesani, per i Consigli Presbiterali e Pastoralisti, ecc., vengono raccordati ai trienni indicati.

Art. 26

In occasioni straordinarie i membri della C.E.C. potranno esercitare la loro attività collegiale attraverso consultazione per corrispondenza. In tal caso, i quesiti ai quali occorre dare risposta devono essere accompagnati dalla necessaria documentazione.

L'esito della consultazione epistolare sarà comunicata tempestivamente ai singoli Vescovi.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 27

L'Amministratore della C.E.C. cura la conservazione dei documenti e dei libri di contabilità e presenta all'approvazione dei Vescovi il bilancio consuntivo e preventivo annuale corredato da opportuna relazione.

*N.B.: Il presente Regolamento è stato approvato
dalla Conferenza Episcopale Calabra nella
riunione del 29-30 marzo 1982.*